

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVI

BARI, 12 AGOSTO 2005

N. 102

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2005, n. 8

“Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di bonifica”

Pag. 10972

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2005, n. 9

“Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica”

Pag. 10973

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2005, n. 8

“Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di bonifica”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

**Art.1
(Sospensione elezioni
Consorzi di bonifica)**

1. I termini per il rinnovo del Consiglio dei delegati, di cui all'articolo 28 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 (Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei Consorzi di bonifica integrale), sono sospesi fino alla data di entrata in vigore della nuova legge regionale di riordino delle norme in materia di Consorzi di bonifica e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2005.

2. Per effetto del disposto di cui al comma 1, sono prorogati i Consigli dei delegati dei Consorzi di bonifica Arneo e Ugento Li Foggi ove ancora in carica ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2005.

**Art.2
(Riformulazione Piani di classifica)**

1. La Giunta regionale, per effetto delle sentenze pronunciate dall'Autorità giudiziaria amministrativa, è autorizzata alla nomina di un Commissario ad acta, che potrà avvalersi del supporto tecnico dell'Università, per la riformulazione dei piani di classifica dei Consorzi di bonifica approvati dal Consiglio regionale.

2. Il Commissario ad acta, entro novanta giorni dalla data del suo insediamento, di concerto con i Comuni interessati, predispose le proposte dei piani di classifica e le invia all'Assessore alle risorse agroalimentari per il successivo iter previsto dalla l.r. 54/1980.

3. Fino alla data di esecutività dei piani di classifica riformulati, i Consorzi sospendono le procedure relative alla richiesta all'utenza degli oneri di contribuzione di cui al codice tributi 630.

**Art. 3
(Anticipazioni finanziarie
ai Consorzi di bonifica)**

1. Per sopperire alle mancate entrate determinate dall'attivazione delle procedure di cui all'articolo 2, comma 3, la Regione eroga, ai Consorzi di bonifica interessati, anticipazioni di risorse finanziarie per far fronte alle spese di funzionamento.

2. La Regione eroga altresì le somme per il pagamento degli emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato nonché le somme per il pagamento della quota parte del contributo associativo dovuto da ciascun Consorzio all'Unione regionale delle bonifiche.

3. Per gli adempimenti di cui al comma 2 la Giunta regionale è autorizzata a nominare un Commissario ad acta con poteri di riscossione delle somme e di pagamento delle stesse.

4. I Consorzi di Bonifica, ad avvenuta riscossione dei nuovi ruoli, provvedono alla restituzione delle somme anticipate dalla Regione.

Art.4
(Norma finanziaria)

1. Alla spesa per il pagamento dei compensi ai Commissari ad acta si provvede mediante l'istituzione, in termini di competenza e cassa, di un nuovo capitolo di spesa 112097 dal titolo "Spese per il pagamento dei compensi ai Commissari ad acta per la riformulazione dei piani di classifica dei Consorzi di bonifica. L.r. n. 8 del 11 agosto 2005", dotato di uno stanziamento di euro 100 mila, mentre per far

fronte all'anticipazione a favore dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 2, è iscritta in bilancio, al capitolo 112096 "Erogazione straordinaria, in anticipazione, ai Consorzi di Bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia e Ugento Li Foggia. L.R. n. 8 del 11 agosto 2005", in termini di competenza e cassa, la somma di euro 9.049.769,23, con contestuale iscrizione in entrata, al capitolo 2032103 "Trasferimenti statali per interventi in agricoltura. d.lgs. 143/1997 e legge 499/1999", di maggiori entrate per un importo complessivo di euro 9.149.769,23.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 11 agosto 2005

TEDESCO

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2005, n. 9

"Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica"

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. Nelle more della definizione e approvazione del piano energetico ambientale regionale,

comunque fino e non oltre il 30 giugno 2006, sono sospese le procedure di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), nonché le procedure autorizzative, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), delle istanze relative alla realizzazione di impianti eolici inoltrate ai competenti Uffici regionali successivamente alla data del 31 maggio 2005, a esclusione di quelli a unica turbina di potenzialità nominale fino a 1 MW, destinati in via prioritaria a produzione di energia per autoconsumo, nonché delle installazioni di impianti di piccola taglia, con potenza massima complessiva di 60 kW, potenza massima unitaria di 30 kW, diametro del rotore di 10 metri, altezza del palo di sostegno non superiore a 20 metri.

2. Il comma 1 non si applica ai procedimenti per la realizzazione di impianti destinati, in via esclusiva, ad alimentare l'erogazione, senza finalità

di lucro né margini di profitto, in favore di uffici pubblici dello Stato, della Regione, di enti pubblici territoriali, di enti locali o di società a capitale interamente pubblico, nonché in favore di esercenti di pubblici servizi quali i servizi sanitari, i servizi di trasporto pubblico, i servizi di distribuzione di acqua, energia e gas.

3. Ferme restando le propedeutiche procedure di valutazione ambientale ai sensi della l.r. 11/2001, l'installazione di impianti di produzione di energia eolica di piccola taglia, così come definiti dal comma 1, sono assoggettati a un regime autorizzativo semplificato ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), consistente nella Denuncia di inizio attività (DIA) ex decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. Testo A) e successive modificazioni e

integrazioni, costituente titolo abilitativo, ai fini degli adempimenti in materia di edilizia e di energia, sostitutivo dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003.

4. Sono esclusi dalla moratoria e, pertanto, proseguono nella procedura di valutazione d'impatto ambientale e autorizzativa le istanze sulla realizzazione di impianti eolici sottoposte prima del 31 maggio 2005 all'esame dell'Assessorato all'ambiente per l'eventuale assoggettabilità o incidenza ambientale e rinviate anche successivamente a valutazione d'impatto ambientale.

5. La Giunta regionale è chiamata a definire il piano energetico ambientale regionale, riferito alla produzione regionale di energia sia da fonti convenzionali, sia da fonti alternative e da fonti rinnovabili, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ad approvare lo stesso entro i successivi novanta giorni.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 11 agosto 2005

TEDESCO

